

FONDO DI SOLIDARIETÀ EDO TEMPIA VALENTA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

NUOVA EDIZIONE DELLO STATUTO (Giugno 2003)

DENOMINAZIONE SEDE DURATA COMPITI

Articolo 1

Il "FONDO DI SOLIDARIETÀ EDO TEMPIA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)" è una Associazione privata regolata dalle norme di legge e dal presente statuto. La denominazione abbreviata è Fondo Edo Tempia. L'Associazione ha sede in Biella, via Malta n. 3 ed ha durata illimitata. L'Associazione è riconosciuta persona giuridica privata con decreto della Regione Piemonte 1° marzo 1989 -N. 3/26978. L'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Settore Sanità - con decreto 1997 N. 1663 della Regione Piemonte. L'Associazione opera in collaborazione con l'Associazione Italiana Ricerca Cancro: AIRC - e con l'Unità di Ricerca Sperimentale Oncologica: SENDO (Southern Europe New Drug Organization).

FINALITÀ ISTITUZIONALI

Articolo 2

L'Associazione ha carattere volontario; è indipendente, apolitica e senza fini di lucro. L'Associazione "FONDO DI SOLIDARIETÀ EDO TEMPIA VALENTA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI ATTIVITÀ SOCIALE" (ONLUS) ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare si propone di concorrere:

- a) alla promozione della salute;
- b) al miglior conseguimento degli obiettivi del Piano Oncologico Regionale, del Polo Oncologico di Biella, in collaborazione con le A. S. L. 12, promuovendo e attivandosi per lo studio, la ricerca, la prevenzione, le diagnosi precoci, l'educazione e l'informazione sanitaria, la formazione professionale nell'ambito delle attività sanitarie, l'assistenza per le cure palliative domiciliari delle patologie oncologiche, l'assistenza alle famiglie dei malati;
- c) allo sviluppo della ricerca scientifica in collaborazione con: la "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO" (A.I.R.C.) il SENDO (Organizzazione Sud Europea Nuovi Farmaci) e con gli altri Enti, Istituti ed Associazioni che abbiano le medesime finalità.;
- d) all'assegnazione di sovvenzioni, premi, borse di studio e contributi per la formazione, finalizzati ad approfondire le tematiche connesse alla lotta contro i tumori;
- e) all'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione (nell'ambito della prevenzione dei tumori), destinati a personale medico, paramedico, operatori sanitari ed operatori sociali, nonché a personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado. Non sono previste attività diverse da quelle menzionate.

ENTRATE E IMPIEGO DELLE RISORSE

Articolo 3

L'Associazione basa le proprie entrate su offerte ed erogazioni volontarie, lasciti, legati, donazioni, manifestazioni, ricerche ed altre attività libere, convenzioni con Enti pubblici e privati per prestazioni di servizi. Le iniziative, di cui al precedente capoverso, potranno essere svolte in collaborazione con Enti ed Organismi nazionali ed internazionali. I locali, le attrezzature, le apparecchiature, o l'apparato organizzativo potranno essere messi a disposizione dei soci o di terzi al fine di conseguire al meglio gli obiettivi sociali. L'Associazione potrà aprire altre unità locali nella provincia di Biella o in altre province senza alcun limite territoriale nazionale.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio della Associazione costituito da:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore della Associazione e da offerte volontarie disposte sia da persone fisiche che da persone giuridiche;
- c) dal Fondo di Riserva e Garanzia a destinazione vincolata al potenziamento dei programmi strategici e statuari dell'Associazione, costituito di anno in anno con ledisponibilità di Bilancio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché Fondi, riserve o quote di capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS ai sensi della legislazione vigente. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statuarie e di altre direttamente connesse.

MODALITÀ ASSOCIATIVE

Articolo 5

Sono membri associati le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio di Presidenza e comunicata alla prima riunione dell'Assemblea. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, hanno diritto di voto. Hanno inoltre diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed esserne comunque informati. Gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo o dagli organi da essi delegati. È esclusa la temporaneità ed ogni limitazione alla partecipazione della vita associativa.

Articolo 6

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni, assenza non motivata a cinque riunioni, per indegnità o per decesso.

DURATA DELL'ESERCIZIO

Articolo 7

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8

ASSEMBLEA I

L'Assemblea è l'organo, costituito da tutti gli associati, che delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulle relazioni delle attività svolte, sulla bozza di bilancio preventivo, sulla bozza del conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni predisposte dal Comitato Direttivo e dal Collegio dei Revisori, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato dalle leggi e dal presente Statuto. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. L'Assemblea può essere convocata, in sede straordinaria, su richiesta scritta firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'Art. 20 del C.C. Qualora l'ordine del giorno preveda modifiche allo Statuto, le variazioni dovranno essere oggetto di comunicazione scritta, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. L'assemblea deve essere convocata in Biella, anche fuori dalla sede dell'Associazione, L'Assemblea deve approvare il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Assemblea prende contestualmente visione della relazione preventiva per le attività programmate per l'anno in corso e per le attività ipotizzate per l'anno successivo.

Articolo 9

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta da presentare in Assemblea. Non possono farsi rappresentare da membri del Comitato Direttivo in occasione della approvazione del Rendiconto annuale e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Comitato Direttivo stesso.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Copresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta da un vicepresidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea stessa. Delle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati aventi diritto.

Articolo 11

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo a cui spetta l'attività programmatica dell'Associazione. L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto da un minimo di 21 ad un massimo di 45 membri eletti dall'Assemblea degli associati. I membri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima seduta dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo nomina il Presidente, che deve essere un esponente della famiglia Tempia promotrice del "Fondo", il Copresidente, tre Vicepresidenti e un Segretario Generale. In connessione all'attività esplicata ed a particolari compiti svolti, debitamente autorizzati dalla Presidenza o dal Segretario generale, in presenza di spese effettivamente sostenute e regolarmente

documentate, ai componenti del Comitato Direttivo spetta il correlato rimborso.

Il Comitato Direttivo predispone, entro il 31 maggio, la bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente unitamente alla relazione sulla gestione svolta. Entro febbraio predispone il bilancio di previsione insieme alla relazione preventiva per le attività programmate per l'esercizio in corso. Il Comitato Direttivo trasmette al Collegio dei Revisori la bozza di rendiconto consuntivo insieme alla relazione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori deve riferire con apposite relazioni all'Assemblea sulla bozza di rendiconto consuntivo, sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità. Deve inoltre fare osservazioni e proposte in ordine alla loro approvazione. La bozza di rendiconto annuale, e le relazioni del Comitato Direttivo, rimangono depositate in copia presso la sede durante i quindici giorni che precedono l'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, il Copresidente o, ove impediti, uno dei Vicepresidenti, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo. La convocazione avviene mediante lettera da inviarsi all'indirizzo di ciascun membro del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convoca. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Copresidente o da uno dei Vice Presidenti. Alle riunioni del Comitato Direttivo assiste il Collegio dei Revisori. Il verbale delle riunioni del Comitato, redatto su apposito libro, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Comitato Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da membri eletti fra personaggi di prestigio nell'ambito della ricerca e della prevenzione oncologica, per lo studio e l'approfondimento degli indirizzi, delle scelte strategiche di fondo e dei programmi dell'Associazione. Le decisioni del Comitato Scientifico hanno carattere orientativo a sostegno dell'attività del Comitato Direttivo. Il Presidente, o il Copresidente e, in sua assenza, un Vice Presidente incaricato, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, Il Presidente, o il Copresidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, tra cui: l'accettazione di donazioni, erogazioni, lasciti e legati disposti in favore dell'Associazione, la loro destinazione, la loro eventuale alienazione, il cui ricavato dovrà comunque essere destinato a finanziare i programmi statuari dell'Associazione e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Il Comitato Direttivo può stabilire che una certa somma, con il limite di cinquemila Euro, sia a disposizione della Presidenza per interventi di assoluta urgenza rientranti nei fini statuari, con successiva ratifica del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo nomina un Responsabile Sanitario per il coordinamento dei programmi inerenti al settore sanitario e un Segretario Generale per il coordinamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di Indirizzo e di Controllo.

È nominato dal Comitato Direttivo ed è composto da un massimo di 15 consiglieri. Fra i membri del Consiglio di Presidenza il Comitato Direttivo nomina il Presidente, il Copresidente e tre Vice Presidenti.

Al Consiglio di Presidenza sono delegati tutti i poteri del Comitato Direttivo esclusi i poteri indicati dallo statuto e dalle Leggi. Il Consiglio di Presidenza esamina e approva le domande di ammissione a socio. Per il funzionamento del Consiglio di Presidenza si applicano le norme previste per il Comitato Direttivo (art. 12). A fronte di decisioni importanti o urgenti la convocazione del Consiglio di presidenza può avvenire anche telefonicamente almeno 24 ore prima. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono assistere, se richiesti, i membri del Collegio dei Revisori.

Articolo 15

LA PRESIDENZA

La Presidenza è l'organo decisionale deliberante, attivo per l'ideazione degli obiettivi e delle strategie idonee a conseguirli, oltre che per la verifica dell'andamento generale dell'Ente. È composta da 6 membri: 1 Presidente - 1 Copresidente - tre Vice Presidenti - 1 Segretario Generale.

POTERI DI FIRMA

Articolo 16

Per la gestione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita relativi alla gestione ordinaria, già autorizzati dal Segretario Generale, la firma spetta al Presidente oppure al Copresidente. Al tesoriere spetta la firma disgiunta degli assegni bancari e degli altri ordini di pagamento. Riguardo alla gestione straordinaria, compresa la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, ed ai movimenti finanziari relativi a investimenti e disinvestimenti del patrimonio, i poteri di firma spettano unicamente al Presidente o al Copresidente.

SCIoglimento

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla liquidazione del patrimonio che deve essere devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18

Per tutte le eventuali controversie sociali fra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi sarà competente il Foro del Tribunale di Biella.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19

Il Collegio di Revisori è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

È costituito da tre membri effettivi di cui uno iscritto all'Ordine dei Commercialisti e Revisori dei Conti, più due membri supplenti eletti dall'assemblea dei soci, che dureranno in carica un triennio e sono rieleggibili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Ente, redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale, accertare la consistenza di Cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; potranno altresì procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito Codice Civile e dalla legislazione vigente.

Biella, giugno 2003